

DLT 30/09/2005 n. 225

DECRETO LEGISLATIVO 30 settembre 2005 n.225 (in Gazz. Uff., 3 novembre, n. 256). - Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 2003, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifica al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 29 aprile 2004 concernente disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2004, che attribuisce all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza nei controlli di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004 di attuazione del citato decreto ministeriale in data 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2004;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Imballaggi per le vendite al dettaglio

Art. 1.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detenga per vendere o venda gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1019/2002 in imballaggi preconfezionati non conformi all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento (CE) n. 1019/2002, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma:

a) da cento euro a seicento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto di capacità superiore a quelle massime consentite;

b) da ottocento euro a quattromilaottocento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto non provvisti di un sistema di chiusura che perde la propria integrità dopo la prima utilizzazione.

Articolo 2

Informazioni sulla categoria di olio

Art. 2.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi etichette non conformi per quanto concerne le informazioni previste per ogni categoria di olio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1019/2002, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da trecento euro a milleottocento euro.

Articolo 3

Designazione dell'origine

Art. 3.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi la designazione di origine prevista dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver ottenuto il necessario riconoscimento, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizzi l'indicazione dell'origine prevalente senza riportare in etichetta o direttamente sull'imballaggio la menzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1019/2002.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di condizionamento riconosciute a cui è stato rilasciato il codice identificativo alfanumerico di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, di seguito denominate imprese riconosciute che confezionano ed immettono al consumo olio extravergine di oliva o olio di oliva vergine senza indicare

sull'imballaggio o sull'etichetta gli estremi di identificazione alfanumerica dell'impresa riconosciuta, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da sessanta euro a trecentosessanta euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute, che non detengono il registro di carico e scarico previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2004, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro e alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute che provvedono, oltre i tempi previsti dalle vigenti disposizioni, all'annotazione nel registro di cui al comma 3, dei movimenti degli oli di cui intendono dichiarare l'origine, ma comunque entro 15 giorni lavorativi successivi a quelli in cui si sono verificati i movimenti, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. Se non viene effettuata l'annotazione o se la stessa è inesatta, incompleta o non veritiera si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro oltre alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute che non provvedono all'invio periodico, all'organo di controllo incaricato, dei riepiloghi di cui all'articolo 5 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che utilizzano sugli imballaggi o in etichetta una qualsiasi designazione dell'origine mediante l'indicazione di un nome geografico in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1019/2002, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Articolo 4

Altre indicazioni facoltative

Art. 4.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi sugli imballaggi o in etichetta le indicazioni facoltative di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver rispettato le procedure previste dalle vigenti disposizioni, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Articolo 5

Identificazione delle partite

Art. 5.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi sugli imballaggi o in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver rispettato le procedure delle vigenti disposizioni sull'identificazione dei recipienti utilizzati nel processo di stoccaggio e lavorazione degli oli, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Articolo 6

Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi

Art. 6.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tiene la condotta descritta agli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 4 e 6, e agli articoli 4 e 5 con riferimento a quantitativi di olio non superiori a litri cinquanta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a trecento euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tiene la condotta descritta agli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 4 e 6, e agli articoli 4 e 5 con riferimento a quantitativi di olio superiori a trentamila litri è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. In questi casi si applica sempre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.

Articolo 7

Diffida

Art. 7.

1. L'organo di controllo incaricato, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, ove accerti l'esistenza di violazioni sanabili, nel caso di prima infrazione, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli da 1 a 6, procede a diffidare il contravventore ad adempiere alle prescrizioni previste entro il termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie.

Articolo 8

Irrogazione delle sanzioni

Art. 8.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'irrogazione delle sanzioni previste nel presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.